

## **CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE (Identificazione – Dati di Gestione – Codici a Barre)**

### **Art. 1 (Requisiti di codificazione)**

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il Contraente (Fornitore) si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

### **Art. 2 (Attività di screening)**

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione (OCC) l'esecuzione delle attività di "screening", per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio il Contraente dovrà far pervenire, entro 30 (trenta) giorni **(1)** decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella "Spare Part List for Codification" (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive **(2)**.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni l'Ente Appaltante (EA) dovrà convalidare la lista degli articoli in fornitura ovvero rifiutarla ed in tal caso il contraente dovrà apportare le modifiche richieste entro il termine di ulteriori 5 (cinque) giorni.

Successivamente alla convalida da parte dell'Ente Appaltante, l'Organo Centrale di Codificazione provvederà, entro 15 giorni, al completamento delle attività di screening.

In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

### **Art. 3 (Proposte di codificazione)**

Per gli articoli non codificati **(3)**, di origine nazionale o "Non NATO", il Contraente dovrà integrare la lista degli articoli in fornitura (SPLC), con le proposte di codificazione di cui alle schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, da inviare all'Organo Centrale di Codificazione/Ente appaltante entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge.

L'Ente Appaltante dovrà convalidare, entro il termine di 15 (quindici) giorni, la lista e le schede degli articoli in fornitura ovvero rifiutarle ed in tal caso il contraente dovrà apportare le modifiche richieste entro il termine di ulteriori 5 (cinque) giorni. Successivamente alla convalida da parte dell'Ente Appaltante, l'Organo Centrale di Codificazione provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei dati corretti, al completamento dell'iter codificativo (screening e codifica) ed alla conseguente assegnazione del NUC, informandone il Contraente/Ente Appaltante/Organo codificatore di Forza Armata.

In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti e, comunque, entro i termini contrattuali tali da consentire il previsto controllo da parte dell'Ente Esecutore/Commissione di Collaudo.

Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevati dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'Ente Appaltante/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

**Art. 4 (Flussi dei dati)**

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica attraverso la piattaforma "SIAC" (provvisoriamente con procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o tramite il proprio sito INTERNET (4).

**Art. 5 (Norme in vigore)**

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'Organo Centrale di Codificazione, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

**Art. 6 (Collaudo dei materiali)**

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

**Art. 7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)**

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dal Contraente rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

L'Ente Appaltante /Esecutore/Gestore può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (5), fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto.

**Art. 8 (Attestazione di avvenuta codificazione)**

L'Organo Centrale di Codificazione dovrà redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

**Art. 9 (Riferimenti e garanzie)**

Il Contraente potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

**NOTE:**

- (1) Il termine fissato dall'Ente Appaltante deve consentire l'espletamento delle attività codificative nell'ambito delle previsioni di consegna degli articoli.
- (2) Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione".
- (3) Eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati.
- (4) Il sito INTERNET predetto contiene anche la documentazione, la normativa sulla codificazione e i Supporti Didattici sulla Codificazione
- (5) Assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente.